



ARAG Tutela Legale Impresa
AGIT AGENTI GROUPAMA ITALIA

ARAG Assicurazioni S.p.A., alle Condizioni di seguito riportate che formano parte integrante della presente polizza, assicura le prestazioni all'Assicurato fino al massimale di € 20.000 per ciascun caso assicurativo.

DATI DI POLIZZA

Agenzia	Polizza N°	Polizza /e sostituita/e n.
0336	11052976	
Durata del contratto dalle ore 24 del giorno	31/12/2010	alle ore 24 del giorno 31/12/2010



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

ARAG ASSICURAZIONI S.P.A.
Gruppo ARAG Assicurazioni

Integrazione al Fascicolo Informativo ARAG Tutela Legale Impresa vers. 8 Ed.12/2010 relativa al Contratto di assicurazione di Tutela legale A.G.IT. Agenti Groupama Italia

La presente Integrazione al Fascicolo informativo, contenente modifiche a:

- a) Nota Informativa, comprensiva di Glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Modulo di proposta,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa e la presente Integrazione.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Integrazione al Fascicolo Informativo:
31/12/2010

Integrazione alla Nota Informativa

La presente Integrazione annulla e sostituisce gli articoli sottoindicati della Nota Informativa relativa al Prodotto ARAG Tutela Legale Impresa vers.8 Ed.12/2010. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto e il certificato di assicurazione possono essere disdettati mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'assicurazione. In mancanza di tale comunicazione, il contratto e/o il certificato di assicurazione sono prorogati per un anno e così successivamente. Nel caso in cui ci sia un sinistro in corso, dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, è possibile recedere dal contratto e/o dal certificato di assicurazione con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi sempre con lettera raccomandata; in questo caso al Contraente e/o all'assicurato è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Si rinvia all'Art.6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all'Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione.

Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di polizza:

- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
- difesa penale per delitti dolosi
- pacchetto sicurezza (D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, D.Lgs 193/07, D.Lgs. 152/06, D.Lgs n.196/03, D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari)
- richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi
- controversie di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro
- controversie relative a locazione o proprietà o altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività
- controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte derivanti da contratti con fornitori
- controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente
- consulenza telefonica ARAGTEL
- chiamata in causa della Compagnia di RC
- controversie con la compagnia mandante
- opposizione alle sanzioni irrogate da ISVAP
- opposizione a sanzioni amministrative

Si rinvia altresì all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione, Art. 22 - Prestazioni garantite – Linea Base, Art. 23 – Prestazioni garantite – Linea Platino, Art. 24 – Estensioni di garanzia e Art. 26 - Condizioni Aggiuntive per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia all'Art. 2 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione, Art. 10 comma 2 – Insorgenza del caso assicurativo, Art. 23 - Prestazioni garantite Linea Platino, Art. 24 – Estensioni di garanzia, Art. 25 – Esclusioni e Art. 26 - Condizioni Aggiuntive per gli aspetti di dettaglio..

Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale e secondo le modalità presenti all'interno delle singole garanzie delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale, ai valori in lite ed alle altre modalità si rimanda al frontespizio di polizza, all'Art. 1 comma 1 – Oggetto dell'assicurazione, all'Art.10 comma 6 – Insorgenza del caso assicurativo, all'Art. 22 comma 2 e comma 3 – Prestazioni garantite – Linea Base, all'Art. 23 comma 4 – Prestazioni garantite – Linea Platino, all'Art. 24 comma 1 – Estensioni di garanzia e all'Art. 26 – Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di assicurazione.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustrano i meccanismi di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento del massimale (valido per tutte le linee di prodotto):

Massimale indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite
(per sinistro e senza limite annuo) € 20.000,00

Spese legali € 18.000,00
Spese peritali € 4.000,00

Totale oneri € 22.000,00

Importo rimborsabile € 20.000,00

Meccanismo di funzionamento del sottolimito per l'anticipo delle spese legali per la difesa penale dolosa prevista dall'Art. 22 comma 2 – Prestazioni garantite Linea Base delle Condizioni di assicurazione:

Anticipo di spese legali fino al massimo di € 5.000,00

Notula dell'avvocato relativa ad un fondo spese richiesto nel corso della causa € 7.500,00

Importo rimborsabile € 5.000,00

Meccanismo di funzionamento dell'importo determinato per le controversie relative a contestazioni di inosservanza di quanto disposto D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, D.Lgs 193/07, D.Lgs. 152/06, D.Lgs n.196/03, D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari, previsto dall'Art. 22 comma 3 – Prestazioni garantite Linea Base delle Condizioni di assicurazione.

Valore della sanzione amministrativa € 200,00

la garanzia in questo caso non opera in quanto il valore della sanzione amministrativa da impugnare è inferiore a € 250,00.

Meccanismo di funzionamento del valore in lite per le controversie contrattuali con i fornitori previsto dall'Art. 23 comma 4 – Prestazioni garantite – Linea Platino delle Condizioni di assicurazione.

Valore in lite € 200,00

Fattura di vendita merce del fornitore € 50.000,00

Valore della merce non conforme all'ordine € 200,00

la garanzia in questo caso non opera in quanto il valore in lite non è superiore a € 200,00.

Meccanismo di funzionamento del valore minimo della sanzione per l'opposizione alle sanzioni comminate da ISVAP previsto dall'art. 26 - Condizioni Aggiuntive delle Condizioni di assicurazione.

Valore della sanzione ISVAP € 1.500,00

La garanzia in questo caso non opera in quanto il valore della sanzione amministrativa contro cui fare opposizione è inferiore a € 3.000,00.

Meccanismo di funzionamento del valore in lite per le controversie relative all'opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie previsto dall'Art. 26 – Condizioni Aggiuntive, punto D. Opposizione a sanzioni amministrative delle Condizioni di assicurazione.

Valore della sanzione amministrativa pecuniaria € 900,00

la garanzia in questo caso non opera in quanto il valore della sanzione amministrativa pecuniaria ingiunta è inferiore a € 1.000,00.

6. Premi

Il premio deve essere pagato per l'intera annualità assicurativa, anche se è stato concesso il frazionamento rateale, all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i mezzi di pagamento e salvo i limiti previsti dalla normativa vigente (esempi: bonifico bancario, contanti, assegno non trasferibile).

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate.

Si rinvia all'Art. 8 – Pagamento del premio delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: i premi non possono essere scontati ne' dalla Società ne' dall'intermediario.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto può essere risolto da entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società. Il Certificato di Assicurazione può essere risolto sia dalla Società che dall'assicurato.

Si rinvia all'Art. 6 – Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Clausola di ripensamento

Avvertenza: in conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, l'Assicurato ha il diritto di recedere dal certificato di assicurazione stesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione del certificato di assicurazione (c.d. diritto di ripensamento).

Si rinvia all'Art. 26 – Clausola di ripensamento delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

18. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo

In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n.35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nella presente Integrazione al Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia al sito www.aonaffinity.it

19. Trasmissione della documentazione

Ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del Regolamento ISVAP n°34 del 19 marzo 2010, si rende noto al contraente e agli assicurati che:

- a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- b) ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del Regolamento n°34;
- c) l'Intermediario richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto/certificato di assicurazione inviato dallo stesso e che, per la sottoscrizione e la restituzione, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'Art.71 del Decreto Legislativo n°82 del 7 marzo 2005;
- d) ha il diritto, nel caso di utilizzo da parte dell'Intermediario di call center, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.

ARAG Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

La Direzione Generale



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Integrazione alla Nota Informativa:
31/12/2010

Integrazione al Glossario

Oltre a quanto previsto dal Glossario del Fascicolo Informativo, ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Certificato di Assicurazione: documento con il quale la Società conferma ad ogni singolo Assicurato la relativa adesione alla polizza n. 11052976.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Integrazione al Glossario:
31/12/2010

Condizioni di Assicurazione

AGIT Agenti Groupama Italia



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11, comma 3, per ogni grado di giudizio.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto e del certificato di assicurazione

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza e nel certificato di assicurazione, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza e nel certificato di assicurazione.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

3. Il certificato di assicurazione dura 1 (uno) anno e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto e/o del certificato di assicurazione

1. Le parti possono disdire il contratto e/o il certificato di assicurazione con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza.

2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto e/o dal certificato di assicurazione con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente e/o all'assicurato è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto.

2a. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, la polizza resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

2b. Se l'assicurato non paga il premio o le rate successive, il certificato di assicurazione resta sospeso dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

4. Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto, tramite i mezzi di pagamento previsti dalla normativa vigente, salvi i limiti previsti dalla stessa e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza



Condizioni di Assicurazione

AGIT Agenti Groupama Italia



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 11, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente.

6. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione -, comma 2.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 11.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia.

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.

6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

8. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

10. Dal 20 marzo 2011, qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 16 - Obblighi del contraente

Il Contraente è obbligato a fornire le indicazioni e consegnare all'Assicurato la documentazione prevista dall'articolo 30 (Documentazione) comma 7 del Regolamento ISVAP n. 35.

Ai sensi di tali articoli il Contraente deve, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, consegnare all'Assicurato le condizioni di assicurazione.

Art. 17 - Regolazione del premio

ABROGATO

Art. 18 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 19 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.



Condizioni di Assicurazione

AGIT Agenti Groupama Italia



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

Art. 20 – Assicurati -

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate a tutela dei diritti delle **Agenzie iscritte ad A.G.I.T. Agenti Groupama Italia** nelle persone dei:

• **Per le Società di persone:** l'Agenzia assicurata, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.

• **Per le Società di capitale:** l'Agenzia assicurata, il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.

• **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** l'Agenzia assicurata, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Art. 21 – Ambito di operatività della polizza -

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - che il Contraente e l'assicurato dichiarano di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti dell'Agenzia assicurata **per fatti inerenti all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa.**

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività.

Art. 22 – Prestazioni garantite - Linea Base

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - valgono per:

1. **Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.** Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà all'Agenzia assicurata le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo,

- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

la Società richiederà all'Agenzia Assicurata il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni, lett. b) ed f).

3. **Pacchetto sicurezza.** Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate agli assicurati per:

a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;

b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);

c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta)..

Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all'art. 25 - Esclusioni, lett. b) per la materia amministrativa.

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l'ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.

3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso l'Agenzia assicurata.

Le garanzie valgono anche qualora l'Agenzia assicurata, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di *Committente* dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

3.2 D.Lgs. 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.

3.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 25 - Esclusioni, lett. g).

3.4 D.Lgs. 196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Prestazioni garantite:

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. **La presente garanzia opera in deroga all'art. 25 lett. f);**

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;

- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

3.5 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'Art. 20 "Assicurati", per le spese sostenute:

- dall'Agenzia assicurata per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;

- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Agenzia assicurata, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono** nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.

La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Art. 23 – Prestazioni garantite – Linea Platino.



Condizioni di Assicurazione

AGIT Agenti Groupama Italia



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - valgono per le prestazioni descritte all'art. 22 - Prestazioni garantite - Linea Base - e per quelle indicate di seguito:

1. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;

2. **Controversie di lavoro.** Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro dell'Agenzia Assicurata e con gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa che operano per l'Agente assicurato iscritti alla Sezione E del RUI, purché tali controversie traggano origine da contratti stipulati in forma scritta. La presente prestazione vale esclusivamente per l'Agenzia assicurata.

3. **Controversie relative a locazione o proprietà.** Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività purché indicate in polizza e corrisposto il relativo premio.

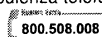
La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell'Agenzia Assicurata;

4. **Controversie contrattuali con fornitori.** Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento). La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell'Agenzia Assicurata.

5. **Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto.** Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dall'Agenzia Assicurata.

6. ARAGTEL - Consulenza Telefonica

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

7. **Chiamata in causa della Compagnia di RC.** Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell'art. 1917 comma 4 del C.C..

La chiamata in causa non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile:

- per mancato pagamento o adeguamento del premio;
- per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
- perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.

La Società si riserva di richiedere all'Agenzia Assicurata la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte della Società delle spese legali, l'Agenzia Assicurata è tenuta a restituire alla Società tutte le spese da questa anticipate.

A parziale deroga dell'Art. 15 - Estensione territoriale - comma 2, le prestazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo valgono per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Nel caso di controversie fra Assicurati con lo stesso certificato di adesione, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Agenzia Assicurata.

Art. 24 - Estensioni di garanzia

Oltre a quanto previsto all'art. 23 - Prestazioni garantite - Linea Platino, le garanzie di cui all'art. 1 valgono per:

1. Sostenere la difesa in sede amministrativa e/o giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dall'ISVAP. La presente garanzia opera esclusivamente per l'opposizione alle sanzioni disciplinari di radiazione e alle sanzioni pecuniarie con valore della sanzione superiore a € 3.000,00. A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da

parte della competente Autorità del primo atto di accertamento.

La presente garanzia opera in deroga all'art. 26 - Condizioni Aggiuntive, e a parziale deroga dell'art. 25 Esclusioni, lett. b);

2. **Controversie contrattuali con le compagnie mandanti.** In caso di recesso per giusta causa da parte della mandante, la Società rimborsa le spese:

- a fronte di sentenza passata in giudicato attestante l'insussistenza dei presupposti per il recesso;

- qualora nel corso della controversia la mandante modifichi per iscritto i motivi del recesso.

La presente garanzia opera in deroga all'art. 25 Esclusioni lett. q).

A parziale deroga dell'Art. 15 - Estensione territoriale - comma 2, la prestazione di cui al punto 2 del presente articolo vale per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Art. 25 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;

c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;

e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;

g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;

i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Agenzia assicurata nell'esercizio della Sua attività;

k) per compravendita e permuta di immobili;

l) limitatamente al punto 3 e 5 dell'Art. 23 - per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;

m) per controversie relative all'affitto d'azienda;

n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;

p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;

q) per vertenze con le Società mandanti.

Art. 26 - Condizioni aggiuntive

D. OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.

La presente garanzia vale nei confronti dell'Agenzia assicurata che debba presentare ricorso gerarchico o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).

Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.



Condizioni di Assicurazione

AGIT Agenti Groupama Italia



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

In caso di sanzione irrogata da ISVAP, vale l'art. 24 - Estensioni di garanzia, punto 1.

La presente garanzia vale a parziale deroga dell'art. 25 Esclusioni, lett. b).

Art. 27 - Modalità gestionali del contratto

I premi annui lordi vengono definiti come segue:

- premio minimo per Agenzia assicurata: € 30,00

- tasso lordo per il calcolo del premio per agenzia assicurata (da moltiplicare per il monte totale premi vita + premi danni): 0,06%.

Il premio alla firma è stato calcolato sulla base di 847 Agenzie assicurate per un monte premi totale (vita+danni) pari a € 1.243.999701,36.

Per le nuove inclusioni successive al 31/12/2010, il Contraente deve comunicare alla Società, tramite e-mail, l'adesione e l'a Società provvederà all'emissione del certificato di assicurazione.

Per le esclusioni successive al 31/12/2010, il Contraente deve spedire alla Società una comunicazione a mezzo e-mail.

La copertura assicurativa per ogni inclusione/esclusione sarà valida dalle ore 24 del giorno dell'avvenuta comunicazione della variazione alla Società.

La Società, al termine dell'annualità assicurativa, provvederà all'emissione di un'appendice per regolarizzare le variazioni intervenute.

Il calcolo dei ratei di premio relativi alle inclusioni/esclusioni, verrà effettuato sulla base di 1/360 del premio annuo lordo previsto.

Le differenze attive risultanti dalle appendici devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Per il rinnovo dell'annualità 31/12/2011 - 31/12/2012, o delle annualità successive, il Contraente dovrà fornire alla Società l'elenco aggiornato delle Agenzie da assicurare.

Art. 28 - Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare al Contraente della Polizza e questi si impegna a comunicare agli assicurati le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente convenzione, intervenute anche per effetto delle modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Art. 29 - Operazioni societarie e trasferimento di portafoglio

Nei casi di fusione, scissione, incorporazione o altre operazioni straordinarie o modifiche statutarie anche attinenti alla denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale, delle parti, nonché nel caso di trasferimento di portafoglio ad altro intermediario, le parti convengono che sarà obbligo del Contraente dare specifica informativa scritta ai singoli assicurati aderenti nei termini di 10 (dieci) giorni dalla data di efficacia della modifica.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra il contraente sarà responsabile per le eventuali conseguenze che si verificheranno a carico della Compagnia.

Art. 30 - Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare al Contraente della Convenzione e questi si impegna a comunicare agli assicurati le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente convenzione, intervenute anche per effetto delle modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

